

## ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241

### Per la realizzazione del master di II livello in Progettazione Europea (MaPE).

- VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTA l'art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- VISTO l'art. 40 della L.R. n.9/2016 recante "Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro" che ha attribuito all'ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei Master (repertorio UniCa n. 12/2020 del 10/01/2020), e in particolare l'art. 8 dove si dichiara che "L'Università degli Studi di Cagliari può organizzare corsi di Master con l'apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati" e che "nel caso di iniziative attivate con la collaborazione di consorzi, istituzioni ed enti pubblici e privati [...], i reciproci rapporti sono disciplinati in apposite convenzioni sottoscritte dal Rettore e dal legale rappresentate delle istituzioni ed enti coinvolti";
- CONSIDERATO che l'ASPAL è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l'occupazione che consentano ai giovani l'acquisizione di competenze e favoriscano il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- CONSIDERATO che l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha fra le sue finalità la promozione della formazione come politica attiva del lavoro;
- CONSIDERATO che l'Università nell'ambito della sua terza missione ha il compito di sviluppare Master post-laurea di secondo livello professionalizzanti;

- CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Cagliari ha pubblicato, per l'a.a. 2021/2022, un bando di selezione per l'ammissione al master di secondo livello in Progettazione Europea (MaPE), avente in particolare l'obiettivo di accrescere la professionalizzazione dei partecipanti nel settore dell'ideazione, dell'elaborazione, della valutazione, del monitoraggio e della rendicontazione di progetti a valere su strumenti finanziari principalmente comunitari ma in via indiretta anche nazionali e regionali, fornendo una formazione completa e aggiornata sulle tecniche indispensabili alla presentazione di progetti europei competitivi;
- CONSIDERATO l'obiettivo comune di ASPAL e dell'Università degli Studi di Cagliari di perseguire il progresso culturale, economico e sociale della Regione Sardegna attraverso la formazione, intesa come opportunità di sviluppo della persona e di una forza lavoro competitiva e di qualità;
- CONSIDERATI il progetto formativo del master di secondo livello in Progettazione Europea (MaPE), proposto dal Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari, e in particolare le potenziali ricadute occupazionali

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra

#### **l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro**

con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926

nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano

e

#### **l'Università degli Studi di Cagliari**

con sede in Cagliari, in Via Università n.40, C.F. 80019600925 e P.I. 00443370929

nella persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **ART. 2**

##### **Oggetto**

Il presente accordo disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alla realizzazione di un Master di secondo livello in "Progettazione Europea (MaPE)", proposto dal Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell'Università degli Studi di Cagliari.

### **ART. 3**

#### **Obiettivo e finalità comuni**

Il presente accordo ha come finalità quello di collaborare nella realizzazione del master di II livello denominato "Progettazione Europea (MaPE)", a.a. 2021/2022.

Gli obiettivi che si intende perseguire sono:

- collaborare nella realizzazione di un Master di II livello denominato "Progettazione Europea (MaPE)" da attivare presso l'Università degli Studi di Cagliari;
- favorire l'acquisizione di nuove competenze in ambito di politiche di promozione dello sviluppo locale, strumenti finanziari comunitari, nazionali e regionali, attraverso la partecipazione dei beneficiari a iniziative relative a bandi pubblici;
- valorizzare e promuovere i settori della consulenza, pubblica e privata, nel campo della ideazione, elaborazione, gestione e rendicontazione di progetti di sviluppo locale anche come bacino di nuova occupazione.

### **ART. 4**

#### **Impegno delle Parti**

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

#### **L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (per brevità ASPAL) si impegna a:**

- provvedere con l'Università degli Studi di Cagliari alla selezione dei beneficiari del Master in Progettazione Europea (MaPE) in base ai criteri predisposti nel bando di selezione pubblicato dall'Ateneo con Decreto Rettorale rep. n. 511 del 15.6.2022;

#### **L'Università degli Studi di Cagliari si impegna a:**

- provvedere, di concerto con l'ASPAL, alla selezione dei beneficiari in base ai criteri predisposti nel bando di selezione;
- provvedere alla gestione e realizzazione del programma di studio formulato per il Master in Progettazione Europea (MaPE), avvalendosi della collaborazione di soggetti impegnati nel settore della consulenza per la progettazione europea, individuati in base a criteri di competenza e affidabilità e indicati nel progetto formativo. Tali collaborazioni dovranno essere comunicate all'ASPAL attraverso il Comitato Tecnico e, successivamente, attraverso la trasmissione di un atto di designazione.
- provvedere, di concerto con l'ASPAL, alla pianificazione e realizzazione di un ciclo di seminari di approfondimento sui temi delle politiche europee aperti agli studenti e alle studentesse del Master in Progettazione Europea e al personale interessato dell'ASPAL e dell'Università degli studi di Cagliari;
- riservare quattro posti per la frequenza del master ai dipendenti dell'ASPAL in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione, dando la preferenza a coloro che non siano stati beneficiari di percorsi di alta formazione convenzionati e/o finanziati dall'ASPAL medesima e non;
- destinare una parte del contributo dell'ASPAL a borse di studio per tutti e tutte le partecipanti.

## **ART. 5**

### **Modalità di Attuazione**

Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo quanto indicato dal Comitato Direttivo di cui al successivo art.6 e in linea con gli obiettivi previsti dal presente accordo.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

## **ART. 6**

### **Comitato Tecnico**

Al fine di garantire la programmazione, la corretta gestione e l'implementazione delle attività oggetto del presente Accordo, è istituito un Comitato Tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari, individuati di comune accordo dai contraenti.

Il Comitato definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione delle medesime e ha compiti di controllo e verifica dell'andamento delle azioni progettuali.

Il Comitato viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso. La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell'ASPAL.

## **ART. 7**

### **Risorse Finanziarie**

L'ASPAL si impegna a riconoscere all'Università degli studi di Cagliari un contributo forfettario a titolo di ristoro delle spese sostenute per la realizzazione del presente accordo, a sensi di quanto definito in premessa, per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Il contributo sarà erogato in due tranches:

- Euro 30.000,00 (trentamila), previa presentazione del Piano delle attività;
- Euro 20.000,00 (ventimila) a saldo, dietro presentazione di regolare rendicontazione.

La rendicontazione dovrà prevedere la trasmissione di un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredato da una relazione sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti. Saranno ritenute ammissibili solo le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto. Eventuali importi erogati e non rendicontati dovranno essere restituiti ad ASPAL.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'amministrazione universitaria, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta pertanto un contributo alle spese effettivamente sostenute.

## **ART. 8**

### **Efficacia e durata dell'accordo - Controversie**

Il presente Accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 7 e, comunque, non oltre il 31.12.2023.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dall'art. 15 della L.241/90.

Per quanto non espressamente disposto, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## ART. 9

### Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore.

Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte.

Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

**Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro**

**Università degli Studi di Cagliari**

AVERSANO  
MAIKA  
19.07.2022  
14:28:20  
GMT+00:00

**La Direttrice Generale**

**Maika Aversano**

**Il Rettore**

**Francesco Mola**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000*

*e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Firmato  
digitalmente da  
FRANCESCO  
MOLA**

**CN =  
FRANCESCO  
MOLA  
C = IT**

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
Protocollo Partenza N. 48218/2022 del 25-07-2022  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

